SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

4ª COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 1964

(10ª seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente CORNAGGIA MEDICI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito » **(682)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione in sede redigente e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 107, 111, 113, 117, 122, 125, 130, 132
DARE' 108, 112, 113, 124, 125, 129
LESSONA 128
PAJETTA 129
PELIZZO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 110, 112, 125, 129, 130, 132
PIASENTI, *relatore* . 107, 108, 109, 110, 111, 116, 117, 122, 124, 129, 130
ROFFI 111, 113, 116, 117, 124, 125, 130
ROSATI 109, 110

La seduta è aperta alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Bonaldi, Carucci, Celasco, Cornaggia Medici, Darè, Fanelli, Giancane, Giorgi, Granzotto Basso, Lessona, Morandi, Pajetta Noè, Piasenti, Roasio, Roffi, Rosati, Traina, Venturi e Zenti.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Angelilli è sostituito dal senatore Valsecchi Pasquale.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Pelizzo.

CARUCCI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione in sede redigente e rinvio del disegno di legge: « Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito » (682) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione in sede redigente del disegno di legge: « Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha fatto conoscere di non aver nulla da osservare per quanto concerne la parte di sua competenza.

PIASENTI, *relatore*. Ricordo, anzitutto, che nella passata seduta fu stabilito

di demandare il preventivo esame del complesso disegno di legge oggi in discussione ad una Sottocommissione, formata dai senatori Lessona e Palermo, successivamente sostituito dal senatore Roffi, nonchè da me. Essa ha tenuto alcune riunioni ed è giunta alla conclusione uanime di dare, in linea di massima, voto favorevole al provvedimento, tranne che per quanto concerne l'articolo 37, di cui dirò specificatamente in sede di esame dei singoli articoli.

In sostanza, il presente disegno di legge costituisce una specie di testo unico di tutte le norme che riguardano il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo e di complemento dell'Esercito. Le innovazioni più importanti riguardano il reclutamento, attraverso i corsi regolari dell'Accademia di Modena, per l'Arma dei carabinieri, l'estensione del reclutamento diretto, con il grado di tenente, dei giovani in possesso di diploma di laurea anche alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. Mi sembra abbia un suo particolare significato il riconoscimento del diploma di laurea, specie per quanto concerne le scienze esatte: è necessario, infatti, invogliare i giovani che possiedono tali titoli (oggi ancora non tanto numerosi quanto l'evoluzione tecnologica e militare richiederebbe) a seguire la via delle armi, attribuendo loro un grado (appunto quello di tenente), al di sopra del primo, modestissimo gradino della gerarchia degli ufficiali.

Il terzo punto delle innovazioni riguarda il reclutamento diretto, con il grado di sottotenente, degli studenti universitari della facoltà di ingegneria, sempre in omaggio al principio che ho appena ricordato.

È, poi, previsto il reclutamento, con il grado di tenente, anzichè, come in atto, con quello di sottotenente, per gli ufficiali commissari, sui quali mi soffermerò un attimo per mettere in evidenza come, contrariamente all'apparente modestia del compito (meno appariscente di quello che non possa essere quello dell'ufficiale delle Armi combattenti), si tratti di persone, cui è affidata una funzione particolarmente delicata. Basti pensare alla considerevole quantità di denaro, di rifornimenti, di movimenti finanziari in genere loro affidati, per cui, evidentemente, si richiede loro, oltre a particolari doti morali, anche una notevole preparazione tecnica.

Altra e ultima innovazione, la facoltà concessa al Ministro della difesa di completare il contingente annuo di sottotenenti di complemento da reclutare, designando d'autorità a frequentare i relativi corsi, dopo che abbiano superato le prescritte prove selettive, militari alle armi da non oltre tre mesi e, per i servizi sanitario e veterinario, anche giovani in congedo illimitato provvisorio, e cioè arruolati in attesa di incorporazione. Nel caso specifico, si tratta di provvedere a colmare i vuoti che si lamentano spesso nel servizio sanitario. Ecco che si è pensato di ricorrere a quei giovani i quali, conseguendo la laurea in medicina e chirurgia o in veterinaria dopo i primi mesi di servizio di leva (oppure dopo averlo terminato), potranno essere richiamati e fatti passare, come ufficiali, nel servizio sanitario o veterinario.

D A R E ' . A domanda degli interessati?

P I A S E N T I , *relatore.* Nel caso che siano ancora in servizio, a domanda per le armi, d'autorità per gli ufficiali medici, previo breve corso a Firenze. In tal modo si ritiene di poter sopperire alle necessità che sono oggi particolarmente sensibili nel campo di quei servizi

Non ci sono altre innovazioni notevoli.

In sede di Sottocommissione abbiamo anche esaminato articolo per articolo il provvedimento. Non ci nascondiamo che esso presenta una formulazione qualche volta ar caica e burocratica, qualche altra estremamente discutibile da un punto di vista linguistico; ma siamo stati concordi nel ritenere che si tratti di un buon disegno di legge, perchè tiene conto di tutte le necessità che si sono venute via via palesando alle quali fa fronte in maniera razionale. Da sottolineare — lo abbiamo notato in Sottocommissione — il rigore doveroso con cui si chiede una particolare maturazione professionale agli ufficiali dei servizi tecnici; esso si definisce negli articoli 16 e 17. Praticamen-

te, avremo una schiera di ufficiali a tutti i livelli, i quali, oltre a possedere una laurea in materie scientifiche, dovranno superare concorsi e frequentare corsi a livello superiore, per cui potremo veramente fare assegnamento su una elevata base culturale e professionale.

Detto ciò, non avrei altro da aggiungere, se non la preghiera che la Commissione voglia considerare positivamente il provvedimento in esame, il quale rappresenta un tentativo, a nostro parere molto ben riuscito, di unificazione delle norme attualmente in vigore, e di aggiornamento di altre norme secondo le necessità nascenti dalla evoluzione degli ordinamenti militari e dal ritmo della tecnica e della scienza.

R O S A T I . In linea di massima sono d'accordo sull'approvazione del disegno di legge. Vorrei, peraltro, far osservare che vi sono parecchi ufficiali di complemento i quali furono a suo tempo reclutati in base alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, e che attualmente si trovano in una situazione del tutto particolare. La legge citata prescriveva che, per poter essere trasferiti in servizio permanente effettivo, gli ufficiali di complemento dovevano aver effettuato almeno dieci anni di servizio. Una gran quantità di ufficiali, che avevano già raggiunto il grado di capitano, furono immessi nel servizio permanente effettivo; però ve ne fu un'altra grande quantità che, per non aver raggiunto i dieci anni di servizio, non potè essere immessa in servizio permanente effettivo. Essi si trovano ora in una situazione del tutto particolare, perchè da un momento all'altro potrebbero essere posti in congedo; ma, avendo oramai raggiunto una età che si aggira sui 38-40 anni, si troverebbero nella impossibilità di affrontare con profitto un'attività nella vita civile.

Sono stato avvicinato da parecchi di tali capitani, i quali mi hanno prospettato la loro situazione. Vi sono capitani che avevano raggiunto nove anni e alcuni mesi di servizio, ai quali perciò mancava un mese, o poco più, per raggiungere il limite prescritto di dieci anni, e che, perciò, non hanno potuto fruire delle disposizioni di legge

Mi chiedo allora se, nel momento in cui si provvedeva a redigere il nuovo dispositivo per il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, non sarebbe stato opportuno emendare anche la legge del 1962, oppure introdurre una norma nuova, così da prevedere anche la sistemazione di ufficiali che hanno già prestato servizio nell'Esercito, che sono stati più volte dichiarati idonei, e che, tuttavia, ancora si trovano nel ruolo di complemento. Si tratta di persone giustamente preoccupate del loro avvenire e che sarebbe veramente opportuno, giusto ed utile immettere nei ruoli del servizio permanente effettivo, perchè si tratta di ufficiali positivamente valutati, cioè che hanno sempre lodevolmente servito nell'Esercito e che hanno oramai una famiglia a cui provvedere.

Invito, perciò, la Commissione a voler studiare il mezzo più opportuno per provvedere a questi benemeriti ufficiali, anche perchè ritengo che, prima di preoccuparci del reclutamento di nuovo personale, sia giusto e doveroso procedere alla sistemazione di elementi che hanno tutti i requisiti per essere immessi nel ruolo unico come ufficiali in servizio permanente effettivo.

P I A S E N T I , *relatore*. Rispondo subito al senatore Rosati. Quando, nel 1962, fu presentato il disegno di legge per la creazione del ruolo speciale unico, si previde che fossero troppo numerosi i capitani desiderosi di passare dal complemento o dai ruoli normali a quello speciale unico, e si volle adottare un criterio restrittivo, stabilendo che essi non dovessero avere una anzianità di servizio inferiore ai 15 anni. Si riteneva che i capitani che si trovavano in tali condizioni e che desideravano transitare nel ruolo speciale unico fossero più che sufficienti a coprire i ruoli. Invece così non fu, anche perchè parecchi di essi preferirono affrontare i rischi delle successive vicende dell'avanzamento nel ruolo normale piuttosto che transitare nel ruolo speciale, che costituisce non dirò assolutamente una forma di mortificazione, ma certo un binario chiuso al grado di tenente colonnello. Tanto è vero che pochi mesi dopo, nel febbraio dell'anno scorso, fu presentato un nuovo provvedimento, che

incontrò certe perplessità in Commissione, non ravvisandosi l'opportunità che a così breve scadenza dalla « legge madre » si desse vita ad una sua sostanziale modifica. Ma questa teneva conto del fatto che i capitani, i quali a valanga avrebbero dovuto passare nel ruolo speciale unico, lo avevano fatto, invece, in numero alquanto ridotto. E si scese a dieci anni di servizio di complemento.

La richiesta di abbassare ulteriormente tale limite ha una sua ragion d'essere, non solo nei motivi che sono stati addotti dal senatore Rosati, ma anche nel fatto che tuttora il ruolo dei capitani nel ruolo speciale unico si presenta piuttosto sguarnito. Comunque, ho fondati motivi per ritenere, senatore Rosati, che il Ministero della difesa stia occupandosi del problema e predisponendo un disegno di legge col quale si riesamina l'intera questione, non solo per ciò che si riferisce ai capitani, ma anche per altre modalità dell'avanzamento nel ruolo speciale unico. Per questo ritengo che non sia il caso di inserire adesso una norma *ad hoc* nel disegno di legge in esame, perchè, per farlo, dovremmo tener conto di tutti i riflessi che la disposizione comporterebbe; e sarebbe necessario procedere ad uno studio approfondito, impossibile entro un periodo di tempo ragionevolmente breve.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Non sono in grado di confermare quanto ha detto il relatore in ordine alla situazione degli ufficiali trattenuti in servizio e che non sono potuti transitare nel ruolo speciale unico a seguito della legge del 1962, e, quindi, della successiva modicazione. Posso, tuttavia, assicurare che è in corso lo studio di un disegno di legge che tenga conto anche di tali non dico legittime, ma certo comprensibili aspettative degli ufficiali trattenuti in servizio, e che già da diversi anni, specialmente nelle truppe alpine, prestano brillantemente la loro attività, senza aver potuto finora beneficiare dei provvedimenti di legge da due anni a questa parte varati, anche se mancavano loro pochissimi mesi per completare il periodo minimo richiesto nel servizio di complemento.

Pertanto, aderisco pienamente alla considerazione fatta dal relatore che non si tratta di modificare il disegno di legge in esame, bensì la legge 16 novembre 1962, n. 1622. È opportuno, quindi, attendere l'esito degli studi in corso, che dovranno sfociare nella presentazione di un provvedimento da sottoporre all'esame del Parlamento, e con il quale procedere alla risistemazione dell'intero ruolo speciale unico.

P I A S E N T I , *relatore.* Per evitare che in qualche onorevole collega, il quale non abbia seguito tutto l'*iter* delle leggi riguardanti il ruolo speciale unico, insorga il dubbio che ci si stia adoperando a modificare disposizioni in atto soltanto per ragioni « di carattere assistenziale », ritengo opportuno informare di aver avuto notizia come sia i capitani immessi nel ruolo speciale unico con la prima infornata, sia quelli della seconda, si presentino con note caratteristiche tali da qualificarli ufficiali brillanti e capaci. Ciò ho voluto appurare io stesso, perchè fui, a suo tempo, piuttosto perplesso sull'opportunità di immettere massivamente tali ufficiali nel nuovo ruolo. Il fatto stesso che pochi di essi abbiano chiesto il passaggio, dimostra la loro consapevolezza di aver ben meritato nell'Esercito, dove avevano prestato lodevole servizio. Ciò conferma che le previsioni pessimistiche dell'allora Presidente Cadorna, e mie, erano infondate, e che un eventuale terzo disegno di legge in proposito poggerà su basi di indubbia serietà.

R O S A T I . Ringrazio per le loro dichiarazioni il sottosegretario Pelizzo e il relatore. Prego, tuttavia, il rappresentante del Governo di insistere per sapere se il problema sia effettivamente allo studio presso il Ministero e, in caso positivo, di rendersi interprete dell'opportunità che il relativo disegno di legge sia presentato il più presto possibile all'esame del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si procederà adesso all'esame degli articoli di cui do lettura.

TITOLO I

RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1.

Per conseguire la nomina a ufficiale in servizio permanente dell'Esercito è necessario possedere i seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano. Possono essere nominati ufficiali, qualora soddisfino alle altre condizioni stabilite dalla presente legge, anche gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) avere sempre tenuto buona condotta;

3) avere compiuto, al 31 dicembre dell'anno di nomina ad ufficiale, il 18° anno di età e non aver superato, alla stessa data, l'età stabilita dalla presente legge per ciascuna categoria, arma o servizio. Per gli ufficiali da nominare in servizio permanente in seguito a concorso il requisito dell'età va riferito alla data del 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dalla presente legge;

4) essere riconosciuto in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quale ufficiale.

R O F F I . Al punto 1) dell'articolo 1 è detto che possono conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente dello Esercito anche coloro che sono « italiani non appartenenti alla Repubblica ». Prego il relatore di chiarirmi chi sono questi italiani non appartenenti alla Repubblica italiana. Per parte mia proporrei la soppressione di tali parole assai sibilline.

P I A S E N T I , *relatore*. Questa dizione attirò subito la mia attenzione, ed è stata oggetto di chiarimenti in sede di sottocommissione.

In questo disegno di legge abbiamo recepito una norma contenuta in vecchie leggi, e che riguardava coloro che erano definiti col termine di « regnicoli ». Ora, da un punto di vista filologico, non si è potuto creare con *Republica* e *colere* un termine nuovo, come si era potuto fare con le parole *regnum* e *colere*. Pertanto, si è adottata questa definizione, che del resto vale anche per altri concorsi dello Stato. In essi, mi è stato assicurato autorevolmente, si fa uso di questa dizione, e quindi vi è analogia con la norma generale.

Gli « italiani non appartenenti alla Repubblica » sono dunque coloro che abitavano terre già dello Stato italiano come Briga, Tenda, l'Istria, l'Egeo, eccetera. Questa norma venne osservata in passato, e tuttora — ripeto — viene inserita nel bando di pubblici concorsi.

È vero che per tutti questi italiani sorge un caso di coscienza, poichè il fatto di avere prestato servizio nelle nostre Forze armate li può mettere, nei Paesi di loro residenza, in una particolare situazione giuridica; ma di questo non può occuparsi la presente legge.

R O F F I . Mi accingo a presentare un emendamento soppressivo delle parole: « Possono essere nominati ufficiali qualora soddisfino alle altre condizioni stabilite dalla presente legge, anche gli italiani non appartenenti alla Repubblica », poichè le spiegazioni del senatore Pesenti, mentre mi soddisfano dal punto di vista filologico, non mi convincono dal punto di vista politico.

Probabilmente l'origine della presente norma è nobilissima: si riferiva a quegli italiani che si rifugiavano in Piemonte per ragioni patriottiche, dopo essere fuggiti da Napoli,

Ferrara, eccetera. Era giusto che in quei casi l'esercito piemontese li immettesse, pur non essendo cittadini del Regno Sardo (di qui la parola (« regnicoli »), nelle proprie file, tanto più che essi costituivano una molla potente per la liberazione. Così, i Pisacane potevano entrare nell'esercito piemontese.

Tutto ciò era giusto; oggi però, e per fortuna, questo è superato. Non mi risulta che attualmente ci siano nelle Forze armate italiane degli ufficiali non cittadini italiani. Si è conservata, probabilmente, la dizione dal 1848 fino adesso attraverso le varie leggi per il reclutamento; però conservarla ancora oggi, sia pure per consuetudine, a me sembra sia un errore, che potrebbe avere delle conseguenze politiche non indifferenti. Infatti questa norma potrebbe far pensare che un cittadino francese o svizzero del Canton Ticino, o jugoslavo per esempio, o via dicendo, possa far parte dell'esercito italiano. Così facendo noi avanzeremmo, sia pure indirettamente, delle rivendicazioni di carattere irridentistico, che, se si volessero sollevare, dovrebbero essere sollevate in ben altra sede. Io non sono di questo avviso e credo come me nessun italiano. Tuttavia, se si vogliono avanzare certe rivendicazioni si deve farlo *apertis verbis*, e non attirare nel nostro esercito non cittadini italiani, che per avventura sono ora cittadini francesi, svizzeri, eccetera.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* La norma è molto chiara. Si tratta di quei cittadini che in seguito al trattato di pace hanno perduto la cittadinanza italiana, che potevano riacquistarla successivamente se avessero optato, ma che non lo hanno fatto, e non per incuria loro, ma per la situazione generale di disordine, di *caos*, che si è verificata proprio in quegli anni del dopoguerra. Tali cittadini erano non soltanto italiani che, in gran parte, risiedevano nell'Istria, nell'Egeo e in altre località che sono passate sotto la sovranità jugoslava, ma anche cittadini di zone passate sotto la sovranità francese.

D A R E '. Effettivamente quando ho letto il testo dell'articolo 1 mi sono soffermato, come il senatore Roffi, su quella dizione filologicamente non comune. Le spiegazioni fornite dal senatore Piasenti mi fanno, però, nascere un dubbio che desidero venga chiarito, anche perchè, eliminato ciò, io penso di essere d'accordo completamente sulla situazione generale esposta dal Sottosegretario.

Io so che un cittadino di queste terre, che non abbia a suo tempo optato e che ha fatto successivamente domanda per ottenere la cittadinanza italiana, deve normalmente attendere diversi anni prima di conseguirla. Proprio in questi giorni ho portato a termine una pratica di cittadinanza per un profugo istriano dopo 10 anni che la pratica era pendente.

Ciò, però, mi fa sorgere un dubbio e cioè se un cittadino, che agli effetti di questa legge ha i requisiti per appartenere alla nostra Repubblica, possa girare l'ostacolo, per non attendere tanti anni prima di ottenere la cittadinanza italiana, presentando la domanda per partecipare al concorso; chiedo, cioè, se entrando nel ruolo ufficiali acquista solamente questa qualifica, o, *ipso iure*, diventa anche cittadino italiano a tutti gli effetti.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* No!

D A R E ' . Nei concorsi per gli Enti locali non è stata mai usata questa dizione. Naturalmente non intendo mettere in dubbio quanto ha affermato il relatore Piasenti e, cioè, che nei concorsi statali esiste tale norma!

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* La legge sulla cittadinanza prevede una riduzione dei termini per ottenere la cittadinanza stessa da parte di quegli italiani (quindi, non cittadini italiani) che prestano servizio militare nell'Esercito italiano. Perciò, tale elemento serve per ridurre il termine per la riacquisizione della cittadinanza italiana.

D A R E '. Per quanto riguarda l'Esercito è prevista tale riduzione, ma non per quanto riguarda i concorsi pubblici!

R O F F I . Desidero fare una proposta modificativa del mio emendamento soppressivo.

I chiarimenti forniti dal Sottosegretario mi convincono che una norma che affronti questi casi, per i quali ho la massima comprensione, deve andare inclusa nella legge; tuttavia, a mio avviso, essa deve far parte delle norme transitorie.

Noi qui — come giustamente ha detto il relatore — ci apprestiamo a varare una legge di notevole importanza, una legge che è una specie di testo unico, che riassuma tutte le norme che riguardano il reclutamento degli ufficiali. Ora, se noi sanzioniamo che si può essere ufficiali dell'esercito italiano senza essere cittadini italiani, secondo me facciamo una cosa di una notevole gravità e portata politica. Basti pensare che questa norma si può persino prestare a casi di spionaggio. Un cittadino italiano, infatti, emigrato in Russia o in America, il quale dice: « Io voglio mandare mio figlio a fare l'ufficiale nell'esercito italiano » lo potrebbe fare, pur non essendo il figlio cittadino del nostro Stato. Costui, supponiamo, viene in Italia e fa la spia; si celebra il processo, ma egli ha tutta la protezione dell'altra Potenza, perchè cittadino di quella Potenza. Questo non conta molto, perchè sappiamo che una spia quando viene scoperta viene abbandonata dal Paese per cui lavora; però un conto è un caso di spionaggio che viene risolto con un cittadino italiano che è venuto meno alle norme italiane, e un conto è un caso che si deve risolvere con un cittadino straniero, cui era stata data tanta fiducia da immetterlo nell'esercito italiano.

Insisto, pertanto, nel dire che mentre le osservazioni del Sottosegretario mi convincono del fatto che ci sono casi di gente che è in servizio da 20 anni e non ha avuto ancora la cittadinanza italiana, a cui ha diritto, e quindi debbono essere risolti, tuttavia è opportuno che una tale norma sia considerata fra le norme transitorie.

La questione è di notevole importanza; ritengo, pertanto, che si potrebbe procedere nell'esame e nell'approvazione degli altri articoli del disegno di legge in discussione e sospendere ogni decisione sull'articolo 1, in attesa che il rappresentante del Governo esamini meglio il problema e nella prossima seduta ci presenti una norma transitoria, che io in questo momento non mi sento di formulare. Sono dell'avviso che con una norma transitoria, con tutte le cautele che l'argomento merita, noi possiamo tutelare i limitati casi di costoro che sono in realtà dei cittadini italiani, o che si prevede ragionevolmente lo diventino entro breve termine.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione sull'articolo 1 del disegno di legge in esame viene rinviato alla prossima seduta in attesa delle delucidazioni che il rappresentante del Governo ci fornirà.

(*Così rimane stabilito*).

Art. 2.

La nomina ad ufficiale in servizio permanente dell'Esercito ha luogo, secondo quanto stabilito della presente legge, con i gradi di tenente o di sottotenente, mediante i concorsi ed i corsi previsti per ciascuna arma o servizio.

Le norme per l'espletamento dei concorsi e le modalità per lo svolgimento dei corsi sono stabilite nel regolamento.

Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

Il Ministro della difesa ha facoltà di conferire, secondo l'ordine di graduatoria, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria in misura non superiore al decimo dei posti messi a concorso.

Nel caso che alcuni posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il Ministro della difesa ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi

dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa.

(*È approvato*).

Art. 3.

Gli ufficiali in servizio permanente, salvo quanto è disposto per i servizi tecnici, sono tratti:

1) dagli allievi dell'Accademia militare, provenienti:

a) dagli allievi delle scuole militari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, che abbiano conseguito il diploma di maturità classica o scientifica;

b) dai giovani anche se già alle armi, in possesso del diploma di maturità classica o scientifica ovvero del diploma di abilitazione tecnica rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri, ovvero del diploma di abilitazione magistrale;

c) dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma, in possesso di uno dei diplomi di cui alla lettera *b*);

2) dagli ufficiali inferiori di complemento che vincano il concorso e superino, nei casi indicati dalla presente legge, il corso per essi stabilito;

3) dai marescialli in servizio permanente, che vincano il concorso e superino, nei casi indicati dalla presente legge, il corso per essi stabilito, nonchè dai sergenti maggiori in servizio permanente in possesso di licenza di istituto medio di secondo grado che vincano apposito concorso;

4) dai giovani, anche se alle armi, in possesso di uno dei diplomi di laurea stabiliti per ciascuna arma o servizio dalla presente legge, che vincano il concorso e superino il corso per essi stabilito;

5) dai giovani, anche se alle armi, che, avendo sostenuto con esito favorevole gli esami nelle materie obbligatorie dei primi quattro anni del corso di studi della facoltà di ingegneria, siano ammessi, mediante concorso per titoli, con il grado di sottotenente in servizio permanente delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria o del genio, ad un corso straordinario della durata non inferiore ad un anno presso la Scuola di applicazione delle predette armi;

6) dai giovani, anche se alle armi, che, avendo sostenuto con esito favorevole gli esami del biennio propedeutico di ingegneria, siano ammessi, mediante concorso per titoli, con il grado di sottotenente in servizio permanente delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria o del genio, al primo anno di corso della Scuola di applicazione delle predette armi.

L'ammissione al corso dell'Accademia militare per i provenienti dalle categorie di cui alle lettere *b*) e *c*) del numero 1) ha luogo in seguito a concorso, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso di uno dei prescritti titoli di studio. I provenienti dalla categoria di cui alla lettera *a*) del numero 1), sono ammessi con precedenza sugli altri aspiranti, fino alla concorrenza della metà dei posti messi a concorso, purchè idonei in attitudine militare.

I giovani ammessi all'Accademia militare che siano ufficiali di complemento, sono cancellati dai rispettivi ruoli per assumere la qualità di allievi. Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualità, sono reintegrati nel grado ed il tempo trascorso in Accademia è computato nell'anzianità di grado.

I sottufficiali ammessi all'Accademia militare sono cancellati dai ruoli per assumere la qualità di allievi. Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualità, sono reintegrati nel grado ed il tempo trascorso in Accademia è computato nell'anzianità di grado.

Durante la frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

(*È approvato*).

Art. 4.

La nomina a sottotenente in servizio permanente decorre:

a) per i provenienti dagli allievi dell'Accademia militare, da data non anteriore a quello in cui ha termine la valutazione finale del corso cui hanno partecipato;

b) per i provenienti dai giovani di cui ai numeri 5) e 6) dell'articolo 3, da data non anteriore a quella di approvazione della graduatoria finale del concorso, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti, nello stesso ruolo e nello stesso anno solare, i provenienti dall'Accademia militare;

c) per i provenienti dagli ufficiali di complemento, da data non anteriore a quella di approvazione della graduatoria finale del concorso o, se previsto, del corso, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti, nello stesso ruolo e nello stesso anno solare, i provenienti dai giovani di cui ai numeri 5) e 6) dell'articolo 3;

d) per i provenienti dai sottufficiali, da data non anteriore a quella di approvazione della graduatoria finale del concorso o, se previsto, del corso, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti, nello stesso ruolo e nello stesso anno solare, i provenienti dagli ufficiali di complemento.

La nomina a tenente in servizio permanente per i giovani in possesso di uno dei prescritti diplomi di laurea decorre dalla data di approvazione della graduatoria finale del concorso.

(*È approvato*).

Art. 5.

All'atto della nomina, gli ufficiali in servizio permanente provenienti dall'Accademia, quelli reclutati ai sensi dei numeri 5) e 6) dell'articolo 3 e quelli reclutati col grado iniziale di tenente debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni.

Debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di ammissione ai corsi gli ufficiali di qualunque grado che:

autorizzati a frequentare corsi universitari, conseguano una laurea per il trasferimento nei servizi tecnici;

siano ammessi a frequentare corsi di specializzazione d'ordine universitario presso istituti di cultura non militari, per l'acquisizione di un titolo professionale;

acquisiscano la specializzazione di pilota di aereo o di pilota di elicottero.

(*È approvato*).

CAPO II

UFFICIALI DEI RUOLI NORMALI DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO E DEL RUOLO SPECIALE UNICO DELLE ARMI STESSE

Art. 6.

Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono reclutati:

a) col grado di sottotenente, dagli allievi dell'Accademia militare che abbiano superato il corso dell'Accademia stessa, stabilito dalla tabella annessa alla presente legge;

b) col grado di sottotenente, dai giovani che, superato l'apposito concorso, siano ammessi ad un corso straordinario presso la scuola di applicazione o al primo anno di corso della scuola medesima, ai sensi dell'articolo 3, numeri 5) e 6). I sottotenenti che superino il corso straordinario presso la scuola di applicazione sono promossi tenenti al termine del corso stesso;

c) col grado di tenente, dai giovani, anche se alle armi, in possesso del diploma di laurea in ingegneria o in scienze matematiche o in fisica o in matematica e fisica, che vincano il concorso per essi stabilito. Con tale grado frequentano il corso applicativo stabilito dalla tabella.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per il reclutamento di cui alle lettere *b*) e *c*) è determinato di volta in volta dal Ministro della difesa per ciascuna arma in misura non superiore ad un sesto dei posti vacanti nel ruolo dell'arma.

I sottotenenti e i tenenti che non superino i corsi indicati rispettivamente alle precedenti lettere *b*) e *c*) sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati a reparti della propria arma ove debbano ancora completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

(*È approvato*).

Art. 7.

Gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono reclutati col grado di sottotenente, mediante distinti concorsi per titoli ed esami:

a) dagli ufficiali di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano prestato il servizio di prima nomina;

b) dai marescialli in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

c) dai sergenti maggiori in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che siano in possesso di licenza di istituto medio di secondo grado.

I vincitori dei concorsi indetti ai sensi del comma precedente sono nominati sottotenenti in servizio permanente da data non anteriore a quella di approvazione della graduatoria finale del concorso. I provenienti dai sottufficiali sono nominati comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti, nello stesso ruolo e nello stesso anno solare, i provenienti dagli ufficiali di complemento.

Il numero globale dei posti messi annualmente a concorso non può superare un quindicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo speciale unico.

L'aliquota dei posti assegnati ai sottufficiali in servizio permanente non può superare la metà di quelli messi a concorso nello stesso anno per gli ufficiali di complemento.

Resta fermo il disposto dell'articolo 7 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, circa l'immissione nel ruolo speciale unico dei capitani dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che, valutati almeno tre volte per l'avanzamento, siano stati giudicati idonei e non iscritti in quadro.

ROFFI. Nella seduta in Sottocommissione erano sorte alcune perplessità in merito alla lettera *b*) del presente articolo. Se vi sono fondati motivi circa l'opportunità di questa norma, non mi oppongo alla sua approvazione; ma desidero però dei chiarimenti al riguardo.

PIASENTI, *relatore*. In realtà questa formulazione risente della genesi un po' tormentata della legge relativa all'istituzione del ruolo speciale unico. Fra i compiti che si attribuirono ai sottotenenti, in particolare, e ai tenenti del nuovo ruolo, vi erano anche quelli di ufficiali istruttori nei CAR. Per questa mansione si ritenne che sarebbero stati particolarmente utili, per l'esperienza dei problemi immediati dell'addestramento, i marescialli in servizio permanente, i quali — si noti — non è detto che passino automaticamente al grado di ufficiali, perchè debbono superare un concorso.

Quanto alla situazione dei sergenti maggiori in servizio permanente, in un primo tempo si era escluso che potessero diventare anch'essi sottotenenti. In seguito, poichè c'era molto bisogno di ufficiali in SPE nei ruoli subalterni, obbedendo a certe insistenze che venivano fatte valere anche da questa categoria, si stabilì per essa una norma favorevole, con la condizione, però, del possesso della licenza di istituto medio di secondo grado. Effettivamente sul piano della cultura generale i marescialli hanno minor titolo, mentre gli altri possono anche essere mae

stri, ragionieri, eccetera. Questa discrepanza — ripeto — trae origine dalla genesi del ruolo speciale unico.

ROFFI. Mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 8.

Per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del ruolo speciale unico delle armi stesse, gli aspiranti non devono aver superato:

il 25° anno, se provenienti dagli allievi dell'Accademia militare, di cui alle lettere *a*) e *b*) del numero 1) dell'articolo 3;

il 30° anno, se provenienti dagli allievi dell'Accademia militare di cui alla lettera *c*) del numero 1) o dai giovani di cui ai numeri 5) e 6) dell'articolo 3;

il 32° anno, se provenienti dagli ufficiali di complemento di cui al numero 2) o dai giovani di cui al numero 4) dell'articolo 3;

il 40° anno, se provenienti dai sottufficiali di cui al numero 3) dell'articolo 3.

(*È approvato*).

CAPO III

UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 9.

Gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono reclutati col grado di sottotenente:

a) dagli allievi dell'Accademia militare che abbiano superato il corso dell'Accademia stessa, stabilito dalla tabella annessa alla presente legge;

b) dagli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma dei carabinieri, i quali, compiuto il servizio di prima nomina ed ammessi in seguito a concorso per titoli ed esami al corso stabilito dalla tabella, lo abbiano superato;

c) dai marescialli in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri che, ammessi in seguito a concorso per titoli ed esami al corso stabilito dalla tabella, lo abbiano superato.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna delle forme di reclutamento di cui al comma precedente è stabilito di volta in volta con determinazione del Ministro della difesa. I posti da assegnare alle forme di reclutamento di cui alle lettere *b*) e *c*) non possono superare complessivamente la metà di quelli messi a concorso nello stesso anno per gli allievi dell'Accademia.

PIASENTI, *relatore*. Fino ad ora, attraverso vari sistemi, dipendenti dalle diverse valutazioni del Comando generale dell'Arma, gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri venivano reclutati dagli ufficiali delle altre armi mediante apposito concorso. D'ora in avanti essi verranno reclutati, quindi, dall'Accademia militare di Modena, dove a fianco ai corpi per le Armi e per i Servizi, vi sarà il corpo per gli allievi ufficiali carabinieri.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 9.

(*È approvato*).

Art. 10.

I limiti di età per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono gli stessi di quelli stabiliti dall'articolo 8.

(*È approvato*).

CAPO IV

UFFICIALI DEI SERVIZI

Art. 11.

Gli ufficiali in servizio permanente dei servizi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione sono reclutati col grado di sottotenente:

a) dagli allievi dell'Accademia militare che abbiano superato il corso dell'Accademia stessa, stabilito dalla tabella annessa alla presente legge;

b) dagli ufficiali inferiori di complemento i quali, compiuto il servizio di prima nomina, abbiano superato il concorso per titoli ed esami per essi stabilito;

c) dai sottufficiali in servizio permanente di cui al numero 3) dell'articolo 3 che abbiano superato l'apposito concorso per titoli ed esami.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna delle forme di reclutamento di cui al comma precedente è stabilito di volta in volta con determinazione del Ministro della difesa.

(*È approvato*).

Art. 12.

I limiti di età per la nomina in servizio permanente dei sottotenenti dei servizi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione sono gli stessi di quelli stabiliti dall'articolo 8.

(*È approvato*).

Art. 13.

Gli ufficiali in servizio permanente dei servizi sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e veterinario sono reclutati, col grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, fra i giovani, anche in servizio militare, forniti di:

a) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, per gli ufficiali medici;

b) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico ovvero diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, per gli ufficiali chimici farmacisti;

c) diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in scienze economiche e marittime, in scienze coloniali, in chimica, in chimica industriale, in ingegneria o in scienze agrarie, per gli ufficiali commissari;

d) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario, per gli ufficiali veterinari.

Gli ufficiali di cui al presente articolo frequentano dopo la nomina a tenente in servizio permanente il corso applicativo stabilito dalla tabella annessa alla presente legge.

I tenenti del servizio sanitario (ruolo ufficiali chimici-farmacisti), superato il corso applicativo, debbono frequentare corsi universitari per conseguire, se laureati in farmacia, la laurea e l'abilitazione in chimica o in chimica bromatologica, se laureati in chimica, la laurea e l'abilitazione in farmacia.

I tenenti che non superino il corso applicativo sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del proprio servizio, ove debbano ancora completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore a un mese.

(*È approvato*).

Art. 14.

L'età massima per concorrere alla nomina a tenente in servizio permanente nei servizi sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e veterinario è di 32 anni.

I tenenti sono nominati in servizio permanente nei servizi predetti con anzianità corrispondente alla data di approvazione

della graduatoria finale del concorso. La loro anzianità relativa è determinata ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali.

Al termine del corso applicativo di cui all'articolo 13, l'anzianità relativa dei tenenti che hanno superato lo stesso corso è nuovamente determinata in base alla media del punteggio conseguito nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.

(*È approvato*).

Art. 15.

Gli ufficiali in servizio permanente dei servizi tecnici vengono reclutati con il grado di capitano e sono tratti:

a) dai tenenti in servizio permanente dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e, per il servizio tecnico della motorizzazione anche del servizio automobilistico, i quali, frequentato un corso di studi universitari al termine della scuola di applicazione e conseguito uno dei diplomi di laurea stabiliti per ciascun servizio tecnico dall'articolo 16, abbiano successivamente superato il corso superiore tecnico pure previsto per ciascun servizio tecnico dall'articolo 17;

b) dai capitani e dai tenenti in servizio permanente dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e degli altri servizi, esclusi quelli tecnici, in possesso di uno dei diplomi di laurea stabiliti per ciascun servizio, che, ammessi in seguito a concorso per titoli al rispettivo corso superiore tecnico, lo abbiano superato;

c) dai capitani e dai tenenti in servizio permanente dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e, per il servizio tecnico della motorizzazione anche del servizio automobilistico, non muniti di laurea, che abbiano compiuto i corsi dell'Accademia militare e della Scuola di applicazione e che, ammessi in seguito a concorso per titoli ed esami al corso superiore tecnico, lo abbiano superato;

d) dai giovani, di età non superiore a 32 anni, in possesso di uno dei diplomi di laurea stabiliti per ciascun servizio che, vincitori di concorso per titoli ed esami, e nominati tenenti in servizio permanente abbiano successivamente superato il rispettivo corso superiore tecnico. I vincitori del concorso sono nominati, nell'ordine di graduatoria e con anzianità corrispondente alla data di approvazione della graduatoria stessa, tenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell'arma o nel servizio corrispondenti al servizio tecnico per il quale hanno concorso, anche in soprannumero ai relativi organici. I vincitori del concorso per i servizi tecnici chimico-fisico e geografico sono nominati tenenti in servizio permanente anche in soprannumero ai relativi organici, rispettivamente, nel ruolo normale dell'Arma di artiglieria e dell'Arma del genio.

I tenenti di cui alle lettere *b*) e *c*) per essere ammessi al corso superiore tecnico debbono aver ultimato il periodo minimo di comando o di attribuzioni prescritti per il loro grado.

Ai fini dell'avanzamento al grado di capitano non sono richiesti ai tenenti di cui alle lettere *a*) e *d*) i periodi di comando o di attribuzioni specifiche, i corsi e gli esperimenti previsti dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche, sull'avanzamento degli ufficiali.

I capitani in servizio permanente effettivo che siano raggiunti durante la frequenza dei corsi dal turno di valutazione e non siano ancora in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 38 della predetta legge di avanzamento, possono completare il corso. Nei confronti di coloro che al termine del corso stesso siano dichiarati non idonei o che non conseguano il trasferimento nei servizi tecnici, si applicano le norme di cui all'articolo 52 della legge medesima.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna delle forme di reclutamento di cui al primo comma del presente articolo è stabilito di volta in volta con determinazione del Ministro della difesa. Per la forma di reclutamento di cui alla lettera *a*), tale numero non può superare il terzo dei posti messi a concorso.

(*È approvato*).

Art. 16.

Le lauree richieste per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei servizi tecnici, ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *d*) dell'articolo 15, sono le seguenti:

a) per i ruoli dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione:

laurea in ingegneria;
laurea in fisica;
laurea in scienze matematiche;
laurea in matematica e fisica;
laurea in chimica;
laurea in chimica industriale;

b) per il ruolo del servizio tecnico del genio:

laurea in ingegneria;

c) per il ruolo del servizio tecnico delle trasmissioni:

laurea in ingegneria elettronica;
laurea in ingegneria elettrotecnica;
laurea in fisica;
laurea in matematica e fisica;

d) per il ruolo del servizio tecnico chimico-fisico:

laurea in ingegneria elettronica;
laurea in ingegneria elettrotecnica;
laurea in ingegneria chimica;
laurea in chimica;
laurea in chimica industriale;
laurea in fisica;
laurea in scienze matematiche;
laurea in matematica e fisica;
laurea in scienze biologiche;
laurea in agraria;
laurea in veterinaria;

e) per il ruolo del servizio tecnico-geografico:

laurea in ingegneria;
laurea in fisica;
laurea in scienze matematiche;
laurea in matematica e fisica;
laurea in scienze geologiche.

P I A S E N T I , *relatore*. Nella seduta della Sottocommissione erano state fatte alcune osservazioni sull'opportunità che le lauree in scienze biologiche, in agraria, in veterinaria, fossero parificate alle lauree in ingegneria, in chimica, in fisica, eccetera. Ho svolto indagini al riguardo ed ho appurato che il servizio tecnico chimico-fisico dovrà occuparsi, nel caso deprecatissimo della guerra chimica, anche delle conseguenze che l'impiego degli aggressivi chimici può avere sulla vita umana, nonchè su quella animale e vegetale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 16.

(*È approvato*).

Art. 17.

I corsi superiori tecnici da superare ai fini del reclutamento nei servizi tecnici sono i seguenti:

a) per il ruolo del servizio tecnico di artiglieria:

corso superiore tecnico d'artiglieria;

ovvero uno dei seguenti:

corso di specializzazione elettronica;
corso superiore di specializzazione ottica;
corso di ingegneria aerospaziale;

b) per il ruolo del servizio tecnico della motorizzazione:

corso superiore tecnico della motorizzazione;

c) per il ruolo del servizio superiore tecnico chimico-fisico;

corso tecnico chimico-fisico;

oppure:

corso di specializzazione nucleare a cura del Centro applicazioni militari energia nucleare (CAMEN);

d) per il ruolo del servizio tecnico del genio:

corso superiore tecnico del genio;

e) per il ruolo del servizio tecnico delle trasmissioni:

corso superiore tecnico delle trasmissioni;

ovvero uno dei seguenti:

corso di specializzazione elettronica;

corso di specializzazione in telecomunicazioni - Sezione I e Sezione II - da frequentarsi in due successivi anni accademici, presso la Scuola superiore di telegrafia e telefonia del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

corso biennale di specializzazione in ingegneria aerospaziale presso l'Università di Roma;

f) per il ruolo del servizio tecnico-geografico:

corso di topografia e cartografia presso l'Istituto geografico militare.

I corsi hanno durata biennale e comprendono un esperimento pratico presso organismi del rispettivo servizio.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, possono essere riconosciuti equipollenti a quelli sopra indicati, per ciascun servizio tecnico, altri corsi tecnici di durata non inferiore a due anni.

Faccio presente che la dizione del punto *c*), così come appare nel testo del disegno di legge, è manifestamente erronea, per una manchevole formulazione contenuta nel messaggio trasmesso dalla Camera dei deputati.

D'accordo, però, con la Camera dei deputati, il messaggio è stato modificato, nel senso che nel punto *c*), laddove è detto: « per il ruolo del servizio superiore tecnico chimico-fisico » va soppressa la parola: « superiore », che deve essere inserita nel rigo successivo, dove è detto: « corso tecnico chimico-fisico », che deve leggersi invece: « corso superiore tecnico chimico-fisico ».

Il punto *c*) dell'articolo 17, insomma, va così formulato:

c) per il ruolo del servizio tecnico chimico-fisico:

corso superiore tecnico chimico-fisico.

(*Così rimane stabilito*).

Pongo ai voti l'articolo 17.

(*È approvato*).

Art. 18.

Il trasferimento nei servizi tecnici avviene nel limite dei posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie finali compilate per ciascun corso.

I capitani sono trasferiti al termine del corso superiore tecnico.

I tenenti sono trasferiti a decorrere dalla data della loro promozione a capitano. Nel frattempo sono impiegati nel rispettivo servizio tecnico, lasciandosi vacanti altrettanti posti nell'organico complessivo dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli del servizio stesso.

(*È approvato*).

Art. 19.

Gli ufficiali sono trasferiti nel rispettivo servizio tecnico con l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza salvo che per i capitani questa non sia anteriore di più di quattro anni alla data di trasferimento, nel quale caso viene loro attribuita anzianità anteriore di quattro anni alla detta data e la maggiore anzianità nel ruolo di provenienza determina la precedenza nella iscrizione in ruolo rispetto ai capitani trasferiti in pari data nello stesso servizio tecnico.

Ferma la norma di cui al comma precedente, a parità di anzianità assoluta, l'anzianità relativa degli ufficiali trasferiti nei servizi tecnici è determinata in base alla graduatoria di merito compilata al termine del corso superiore tecnico.

(*È approvato*).

Art. 20.

I capitani ed i tenenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 15 della presente legge che non superino il « corso superiore tecnico » rimangono nel ruolo normale dell'Arma o nel ruolo del servizio di appartenenza. I tenenti di cui alla lettera *d*) dello stesso articolo 15 che non superino il « corso superiore tecnico » sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organismi del

proprio servizio ove debbano ancora completare gli obblighi di leva, e, comunque, per un periodo non inferiore a un mese.

P I A S E N T I , *relatore*. Nel secondo periodo è detto che « i tenenti di cui alla lettera *d*) dello stesso articolo 15 che non superino il corso superiore tecnico sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organismi del proprio servizio ove debbano ancora completare gli obblighi di leva, e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese ». Praticamente, quindi, questi tenenti vengono mandati a casa.

È sembrato agli onorevoli colleghi della Sottocommissione che questa norma fosse troppo severa. Preciso che questi tenenti, di età non superiore ai 32 anni, sono in possesso di laurea. La ragione di tale severità — se così vogliamo chiamarla — sta nel fatto che si tratta di elementi provenienti direttamente dalla vita civile; immetterli, quindi, nel caso di loro insuccessi nel corso superiore tecnico, nel ruolo del servizio permanente significherebbe creare per essi una situazione di estremo disagio, poichè essi non hanno alcuna preparazione militare. Quindi, se una volta assunti con il grado di tenente in funzione di un impiego specificamente tecnico, dimostrano di non poter superare l'apposito corso, essi non hanno più titolo culturale per poter essere utili all'Esercito, se non come ufficiali di complemento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 20.

(*È approvato*).

TITOLO II

RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 21.

Gli ufficiali di complemento sono reclutati per tutti i ruoli col grado di sottotenente. Per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento occorre possedere i requisiti fissati nell'articolo 1 della presente legge. L'età massima per la nomina a sottotenente di complemento è di 37 anni.

Salvo quanto disposto dalla presente legge per i servizi sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e veterinario e per i servizi tecnici, gli ufficiali di complemento delle armi e degli altri servizi dello Esercito sono tratti dai giovani, anche se alle armi per il compimento del servizio militare di leva, in possesso di licenza di istituto medio di secondo grado che abbiano superato un corso della durata stabilita dalla tabella annessa alla presente legge.

I giovani che non superino il relativo corso sono avviati ai corpi per completarvi gli obblighi di leva come militari di truppa.

Salvo il disposto del terzo comma dell'articolo 3, sono nominati sottotenenti di complemento nell'arma o nel servizio cui sono stati designati dal comandante dell'Accademia militare, anche gli allievi del secondo anno di detto istituto che non abbiano superato il corso, ma che abbiano riportato la sufficienza in attitudine militare e nelle materie di carattere militare. Gli allievi del corso carabinieri dovranno riportare la sufficienza anche nelle materie tecniche professionali.

P I A S E N T I , *relatore*. Spiego subito la ragione della longevità che si attribuisce agli allievi ufficiali di complemento. Tenuto presente che ci troviamo sempre di fronte alla necessità, anche nel servizio di complemento, di disporre di ufficiali, soprattutto medici, nel formulare la norma in esame si è prevista la possibilità di ricorrere anche a diplomati e laureati tardivi, cioè a coloro che, dopo trovata una sistemazione, per migliorare le loro condizioni riescono a continuare gli studi anche lavorando, diplomandosi o laureandosi anche non giovanissimi. Ecco spiegato il limite di 37 anni.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 22.

Fermo il disposto dell'articolo 59, lettera *a*) della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali, la durata del servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento è determinata dal Ministro della difesa. Ove si debba applicare la norma di cui al secondo comma del successivo articolo 23, il servizio di prima nomina è ridotto fino a durata non inferiore a tre mesi in relazione al periodo di servizio già trascorso alle armi.

Il servizio è sempre di un mese per:

gli ufficiali di complemento trasferiti di ruolo, ai sensi dell'articolo 53 della legge sullo stato degli ufficiali;

i sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi dell'Accademia militare di cui al quarto comma dell'articolo 21.

(*È approvato*).

Art. 23.

L'ammissione al corso di cui all'articolo 21 viene effettuata sulla base dei risultati della selezione fisio-psico-attitudinale, del titolo di studio posseduto, delle eventuali specializzazioni, nonchè degli altri requisiti necessari, ai sensi della presente legge, per la nomina ad ufficiale.

Qualora il numero degli aspiranti idonei sia inferiore al numero degli ufficiali da reclutare, è in facoltà del Ministro della difesa di designare d'autorità a frequentare il corso di cui all'articolo 21 militari alle armi per il compimento del servizio di leva da non più di tre mesi, in possesso dei prescritti requisiti e che abbiano sostenuto favorevolmente le prove di selezione fisio-psico-attitudinale previste per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento. La designazione ha luogo secondo l'ordine della relativa graduatoria.

(*È approvato*).

Art. 24.

L'allievo ufficiale che venga a trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali, è nominato sottotenente di complemento nell'arma o nel servizio di appartenenza, dalla data sotto la quale l'interessato avrebbe potuto conseguire la nomina ad ufficiale di complemento se avesse ultimato i corsi prescritti. Contemporaneamente è collocato in congedo assoluto e iscritto nel ruolo d'onore.

Per l'allievo ufficiale deceduto per le cause di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 116 della legge sullo stato degli ufficiali, la data di decorrenza della nomina corrisponde al giorno precedente a quello del decesso.

(*È approvato*).

CAPO II.

NORME SPECIALI
PER L'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 25.

La nomina ad ufficiale di complemento dell'Arma dei carabinieri oltre che nel modo indicato al precedente articolo 21, può altresì essere conseguita, a domanda, dai marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri, all'atto della loro cessazione dal servizio, purchè abbiano acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.

I sottotenenti di complemento nominati ai sensi del comma precedente non frequentano il corso di cui all'articolo 21 e non prestano servizio di prima nomina. Per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina anzidetta è di 56 anni. Per i marescialli maggiori nominati ad una delle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, il limite di età è di 59 anni. Lo stesso limite è elevato fino ad anni 61 per i marescialli maggiori trasferiti nel ruolo speciale per mansioni di ufficio.

Le nomine hanno luogo, secondo l'età, nelle categorie del complemento o della riserva di complemento.

(*È approvato*).

CAPO III.

NORME SPECIALI PER I SERVIZI SANITARIO, DI COMMISSARIATO (RUOLO UFFICIALI COMMISSARI), VETERINARIO E PER I SERVIZI TECNICI

Art. 26.

I sottotenenti di complemento per i servizi sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e veterinario sono reclutati con le norme di cui al Capo I del presente titolo, salvo quanto in appresso disposto:

a) il titolo di studio o professionale è:

per il ruolo « ufficiali medici », l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo;

per il ruolo « ufficiali chimici-farmacisti », l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista;

per il ruolo « ufficiali commissari », uno dei diplomi di laurea indicati all'articolo 13, lettera *c*);

per il ruolo del « servizio veterinario », l'abilitazione all'esercizio della professione di veterinario;

b) il corso di cui all'articolo 21 è della durata stabilita dalla tabella annessa alla presente legge;

c) per i servizi sanitario e veterinario, i sottufficiali delle categorie in congedo ed i militari di truppa in congedo illimitato, in sostituzione del corso di cui alla precedente lettera *b*), debbono superare l'esperimento stabilito dalla tabella presso organismi o unità del rispettivo servizio;

d) il Ministro della difesa, può designare d'autorità a frequentare il corso di cui alla precedente lettera *b*), per la nomina a sottotenente di complemento nei servizi sanitario e veterinario, oltre ai militari indicati nel secondo comma dell'articolo 23, anche i militari in congedo illimitato provvisorio.

Gli ufficiali di complemento per i servizi sanitario e veterinario sono altresì tratti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali, dagli ufficiali di complemento delle armi e degli altri servizi.

D A R E' . Vorrei una spiegazione su un aspetto delle norme contenute nell'articolo, una eco del quale si è avuta già all'articolo 21. Siamo, a quanto pare, in tema di reclutamento d'ufficio. Allora mi chiedo: un giovane, o anche non troppo giovane, che consegua, dopo aver compiuto il servizio militare normale, la laurea in medicina e chirurgia o in veterinaria, e che riesca a iniziare proficuamente la sua nuova attività, se dopo alcuni mesi viene reclutato d'autorità, non si vede forse troncata la carriera intrapresa?

P I A S E N T I , *relatore*. L'autorità consiste, se così si può dire, nel fatto che l'interessato, se richiamato, non potrà più andare a fare l'artigliere, l'alpino, il geniere, il carrista, ma forzatamente dovrà fare il medico o il veterinario.

D A R E' . D'accordo, ma un richiamo può essere generale o particolare: ecco la malizia che ponevo nella mia domanda. Cioè, il Ministero ha bisogno di 45 medici e di 34 veterinari, così, all'improvviso. È evidente che richiamerà ufficiali che, 90 casi su 100, hanno già intrapreso una propria carriera civile. Chiedo se non sia possibile, affinchè si elimini l'inconveniente da me lamentato, far sì che il richiamo d'autorità debba avvenire, semmai, appena l'interessato ha conseguito la laurea, allo scopo di evitare l'interruzione della carriera appena iniziata: un caso, questo, evidentemente molto grave.

P I A S E N T I , *relatore*. È una preoccupazione che condivido: tuttavia, mi sembra che il problema dovrebbe essere risolto in sede di regolamento, e non in un testo legislativo.

R O F F I . Occorre fare attenzione alle conseguenze che discenderebbero, ove stabilissimo eventualmente il richiamo subito dopo il conseguimento della laurea; se ap-

provassimo una norma del genere, praticamente renderemmo, infatti, obbligatorio il richiamo una volta conseguito il diploma, mentre può darsi che in quel momento non vi sia alcuna necessità di ricorrere a richiami.

D'altro canto, poichè i richiami riguardano periodi di uno o due mesi al massimo, ritengo che nessuno corra il rischio di perdere il posto di lavoro. Piuttosto potremmo approvare un ordine del giorno, con cui invitare il Ministero ad evitare di fare richiami *ad personam*, ai quali comunque mi oppongo. È ovvio che, in tal caso, mentre gli altri prestano il servizio, che è di qualche mese, nei rispettivi gradi ed armi, coloro che nel frattempo avessero conseguito la laurea ed appartenessero a quella determinata classe, verrebbero, d'autorità, inviati a fare il medico o il veterinario. Questo è lo spirito della norma, e dobbiamo chiedere che sia rispettato, evitando assolutamente richiami *ad personam*.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Avrei potuto fornire adeguate risposte alle richieste avanzate se fossi intervenuto anch'io ai lavori della Sottocommissione. Comunque, posso dire che si tratta di ufficiali medici, i quali vengono reclutati quando se ne ravvisi la necessità. Ciò non accade sempre, perchè quest'anno, per esempio, i sottotenenti medici sono in numero sufficiente. Altre volte, però, è accaduto che si registrasse una differenza notevole tra necessità e numero a disposizione, con evidenti inconvenienti. La disposizione contenuta nell'articolo in esame è volta, appunto, a dare la possibilità e lo strumento al Ministro di richiamare alle armi, per eventuali, assolute, esigenze che si manifestassero in particolari circostanze. Ovvio è, peraltro, che non si interromperanno delle carriere, ma che ci si orienterà verso il richiamo di coloro che da poco si sono laureati o che da poco hanno lasciato il servizio. Penso che sia utile lasciare in essere tale norma, perchè in sostanza essa rappresenta una possibilità che si assicura al Ministro di sopperire, con discrezione, a esigenze improvvise e temporanee.

D A R E' . Non posso che dichiararmi soddisfatto delle parole del sottosegretario Pelizzo, che conosco come vero gentiluomo; però i Governi passano e le norme restano. Una assicurazione verbale « si farà in modo che » è tale da soddisfarmi, limitatamente, tuttavia, alla persona del sottosegretario Pelizzo. Ma, quando i responsabili del dicastero cambieranno, che cosa avverrà? Mi ricordo di una vecchia gherminella, quando il servizio militare era di 18 mesi. Gli studenti universitari, al fine di entrare più presto nella carriere civile, optavano per il servizio di militare come soldati; e, così facendo, evitavano anche possibili richiami, che per la truppa non vanno oltre una certa età. Ed io mi preoccupo proprio dei giovani: l'Esercito ha bisogno di loro; ma come conciliare ciò con l'esigenza del loro inserimento nella vita civile?

P R E S I D E N T E . Poichè vi sono dei contrasti, penso sia il caso di lasciare in sospeso anche la discussione ulteriore su questo articolo, così come si è fatto per l'articolo 1.

D A R È . D'accordo.

R O F F I . D'accordo.

P I A S E N T I , *relatore*. Va bene.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno altre osservazioni, il seguito dell'esame e la votazione dell'articolo 26 rimangono sospesi.

(*Così rimane stabilito*).

Art. 27.

I sottotenenti di complemento per i servizi tecnici sono reclutati con le norme di cui al Capo I del presente titolo. Per essi è richiesto uno dei titoli di studio elencati per ciascun servizio nell'articolo 16 ed il corso di cui all'articolo 21 è della durata indicata nella tabella annessa alla presente legge.

(*È approvato*).

TITOLO III.

DISPOSIZIONI PER IL TEMPO DI GUERRA

Art. 28.

In tempo di guerra possono essere effettuati per merito di guerra:

a) trasferimenti in servizio permanente nei corrispondenti ruoli di tenenti e sottotenenti di complemento. Per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio i ruoli corrispondenti sono quelli normali.

I capitani di complemento che nei gradi di ufficiale subalterno siano stati proposti per il trasferimento in servizio permanente per merito di guerra, ove la proposta abbia esito positivo, possono essere trasferiti in servizio permanente col grado di tenente, sempre che rinuncino al grado di capitano;

b) nomine a sottotenente in servizio permanente nei ruoli dell'arma dei carabinieri, nei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e nei ruoli dei servizi dell'Esercito, esclusi i servizi tecnici ed i servizi sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e veterinario, di sottufficiali in servizio permanente dei corrispondenti ruoli, purchè non abbiano superato l'età massima prevista dalla presente legge per la nomina ad ufficiale in ciascun ruolo.

I trasferimenti e le nomine di cui al comma precedente sono conferiti all'ufficiale o al sottufficiale che in combattimento, in situazioni particolarmente complesse, abbia esercitato l'azione di comando in modo eccezionale.

(*È approvato*).

Art. 29.

I trasferimenti e le nomine in servizio permanente per merito di guerra decorrono, a tutti gli effetti, dalla data del fatto d'arme che li ha determinati e si effettuano anche se non esiste vacanza.

(*È approvato*).

Art. 30.

Per le proposte di trasferimento e di nomina in servizio permanente per merito di guerra si applicano le norme di cui all'articolo 134 della legge 12 novembre 1955, numero 1137, sull'avanzamento degli ufficiali.

(*È approvato*).

Art. 31.

In tempo di guerra la durata dei corsi di cui alla presente legge può essere ridotta con determinazione del Ministro della difesa.

(*È approvato*).

TITOLO IV.

MODIFICHE ALLA LEGGE 12 NOVEMBRE 1955, N. 1137, SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

Art. 32.

Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

nell'articolo 6, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva e gli ufficiali della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente effettivo, esclusi per le categorie del complemento e della riserva di complemento il ruolo unico dei generali »;

nel quadro VII « Ruolo Speciale Unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio » della tabella n. 1, annessa alla legge, alla colonna 3, in corrispondenza dei gradi di capitano e tenente sono soppresse, rispettivamente le parole:

« 2 anni di comando di compagnia, di squadrone, di batteria o comandi equipollenti »;

« 3 anni di comando di plotone, di sezione o comandi equipollenti, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente »;

nel quadro X « Ruolo del servizio tecnico chimico-fisico » della tabella n. 1, annessa alla legge, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, le parole inserite nella colonna 6, sono sostituite dalle seguenti:

« 2 per il 1964; successivamente 1/19 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori e capitani in ruolo »;

nel quadro XVII « Ruolo del servizio di commissariato (ufficiali commissari) » della tabella n. 1, annessa alla legge, alle colonne 1 e 2 sono soppresse, rispettivamente, le parole « sottotenente » ed « anzianità », alla colonna 4 la cifra « 60 » è spostata in corrispondenza del grado di tenente;

nella tabella n. 5 annessa alla legge è aggiunto il seguente quadro:

X. — Ruolo dei servizi tecnici:

Maggiore	2 mesi di esperimento pratico presso organi del Servizio.	1 anno di servizio
Capitano	2 mesi di esperimento pratico presso organi del Servizio.	1 anno di servizio
Tenente	2 mesi di esperimento pratico presso organi del Servizio.	1 anno di servizio
Sottotenente	—	servizio prima nomina

(*È approvato*).

TITOLO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33.

Per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono anche reclutati, col grado di tenente, mediante trasferimento di ruolo, dai tenenti in servizio permanente delle altre armi dell'Esercito provenienti dall'Accademia militare, che, ammessi in seguito a concorso per titoli ad apposito corso di abilitazione tecnico-professionale presso la Scuola ufficiali dei carabinieri, lo abbiano superato. Ai tenenti trasferiti nell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per il reclutamento di cui al comma precedente è stabilito di volta in volta con determinazione del Ministro della difesa.

(*È approvato*).

Art. 34.

Nel primo anno di applicazione della presente legge è data facoltà agli allievi promossi al secondo anno del corso biennale dell'Accademia per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di optare per il secondo anno del corso per l'Arma dei carabinieri, secondo le modalità che saranno stabilite con determinazione del Ministro della difesa.

(*È approvato*).

Art. 35.

Gli ufficiali in servizio permanente del servizio di commissariato (ruolo ufficiali commissari) che rivestano il grado di sottotenente alla data di entrata in vigore della presente legge, conseguono in pari data il grado di tenente e sono dispensati dalla frequenza del corso applicativo previsto dall'articolo 13.

Gli allievi dell'Accademia militare frequentatori, alla data di entrata in vigore della presente legge, del corso per ufficiali commissari, conseguono, dopo aver superato il corso stesso, la nomina a tenente in servizio permanente e sono dispensati dalla frequenza del corso applicativo di cui allo stesso articolo 13.

Ai tenenti di cui ai commi precedenti è fatto obbligo di frequentare il corso di perfezionamento previsto dalle disposizioni preesistenti all'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 36.

Nella prima applicazione della presente legge è riconosciuta la validità ai fini del trasferimento nel servizio tecnico di artiglieria, in aggiunta ai corsi superiori tecnici elencati per detto servizio nell'articolo 17, del corso di ingegneria aeronautica, indirizzo missili, presso l'Università di Roma, frequentato con profitto dai capitani e dai tenenti dei ruoli normali delle Armi prima dell'entrata in vigore della legge medesima.

Gli ufficiali suddetti debbono prestare un periodo di servizio pratico sperimentale presso stabilimenti militari di durata complessiva non inferiore ad 8 mesi ed il loro trasferimento nel servizio tecnico di artiglieria può essere disposto anche se, durante la frequenza del corso missili o successivamente, siano stati promossi al grado di maggiore.

(*È approvato*).

Art. 37.

I capitani, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano frequentato o frequentino corsi superiori tecnici e li abbiano superati o li superino, sono trasferiti nel rispettivo servizio tecnico conservando per intero l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Lessona, un emendamento, volto ad aggiungere un secondo comma così concepito:

« I maggiori e i tenenti colonnelli che, alla data nella quale, ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1479, fu indetto il concorso per l'ammissione al servizio tecnico chimico-fisico, erano frequentatori del corso biennale di specializzazione nucleare, e, che pertanto, non possedevano ancora il requisito base richiesto e che successivamente hanno perfezionato la loro posizione con il superamento del predetto corso, possono transitare, a domanda, nel servizio tecnico chimico-fisico, conservando per intero l'indennità posseduta nel ruolo di provenienza ».

Analoghi emendamenti, formulati in maniera identica, hanno presentato il senatore Darè e il senatore Pajetta.

L E S S O N A . Gli emendamenti da noi presentati, mi sia consentito il plurale visto che altri colleghi ne hanno presentati altri analoghi, rispondono ad una esigenza di equità. Essi mirano a rendere possibile il passaggio nel ruolo del servizio tecnico chimico-fisico di due ufficiali superiori, che già vi prestano servizio in qualità di comandanti.

I fatti sono i seguenti: durante un corso di specializzazione per l'idoneità al servizio chimico-fisico fu emanata una legge che consentiva agli ufficiali che avevano già ultimato analoghi corsi il passaggio a tale ruolo. Gli ufficiali, che seguivano in quel momento il corso, ma non l'avevano ultimato, erano esclusi. Però, a corso ultimato, furono assegnati alla specialità nella quale prestano servizio tuttora.

Due di essi ricoprono il grado di tenente colonnello, e il Ministero della difesa ritiene di non dover consentire al loro passaggio in ruolo (in via del tutto eccezionale) per non stabilire un precedente e per non ingombrare il ruolo e rallentare la carriera degli ufficiali di grado inferiore.

Ora si verifica che l'organico di questo servizio tecnico comprende 66 unità, di cui soltanto 16 presenti. Non si vede come possa verificarsi un intasamento pregiudizievole ai gradi inferiori a quello di maggiore o tenente colonnello. Neppure può crearsi un precedente essendo i ruoli degli altri servizi tecnici già stabilizzati, non presentando quindi possibili analogie con il caso di cui si occupa l'emendamento proposto.

Soggiungo che i due predetti ufficiali finirebbero o all'arma di provenienza dopo aver servito lunghi anni in un servizio tecnico con prevedibile scarso rendimento, o rimarrebbero comandanti al servizio tecnico, senza speranza di ulteriori avanzamenti il che sarebbe ingiusto.

Per tali motivi, interpretando, ritengo, il pensiero unanime degli onorevoli colleghi, mi permetto di insistere presso il rappresentante del Governo affinchè voglia accettare l'emendamento presentato.

P A J E T T A . Aggiungerò pochissime parole a quanto ha detto il senatore che mi ha preceduto.

Per comprendere l'opportunità della modifica è necessario ricordare che noi, tempo fa abbiamo già votato una legge sulla costituzione di un ruolo speciale di civili, i quali, essendo dei tecnici specialisti in materia nucleare, debbono essere assunti alle dipendenze del Ministero della difesa. Tutti voi conoscete l'evoluzione che si è avuta in questi ultimi tempi in materia nucleare, e pertanto è inutile insistere su tale argomento.

Abbiamo approvato una legge speciale per mettere a disposizione del Ministero della difesa dei tecnici specializzati; e se ora non usufruissimo di ufficiali, che si trovano nelle condizioni cui già ha accennato il senatore Lessona, significherebbe sprecare del personale competente, in materia nucleare, che potrebbe, invece, essere adeguatamente utilizzato.

A mio avviso, è opportuno che noi traiamo profitto da personale che ha già fatto un corso speciale per essere immesso nel ruolo chimico-fisico. La Direzione del servizio chimico-fisico aveva già a suo tempo inviato una richiesta al Ministero della difesa, perchè fosse introdotta nel disegno di legge una norma che tenesse conto del caso di taluni ufficiali.

Sull'opportunità dell'emendamento ho già esposto il mio pensiero; tuttavia, a me sembra che l'unico ostacolo alla sua approvazione potrebbe essere costituito dalla considerazione che gli ufficiali, che transiterebbero nel ruolo chimico-fisico, potrebbero intralciare la progressione degli altri ufficiali. Ritengo, però, che tale difficoltà venga meno, quando si tenga presente che il ruolo prevede 66 ufficiali ed ora ne sono in servizio soltanto 16. Se anche fossero ammessi questi altri ufficiali, cui faceva cenno il senatore Lessona, non dovrebbe sussistere alcuna difficoltà.

Concludo dichiarando che mi sono fatto promotore della presentazione dell'emendamento perchè sono persuaso dell'utilità per l'Esercito della presenza di questi esperti.

D A R E' . Mi associo a quanto esposto dal senatore Pajetta.

P I A S E N T I , *relatore*. Anch'io sono stato investito di quest'emendamento. Effettivamente ci sono valide ragioni per considerare questo un problema di giustizia, con qualche vantaggio per le Forze armate. In fondo noi siamo carenti di tecnici; d'altronde, la preparazione di questi ufficiali è costata alquanto allo Stato. La sola considerazione che mi trattiene, è che purtroppo si rischia di perdere molto tempo per introdurre una simile modifica. Se noi potessimo avere una fondata fiducia che alla Camera non vi saranno difficoltà ulteriori, personalmente dichiarerei di non essere contrario alla sua approvazione.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi rimetto a quanto deciderà la Commissione.

R O F F I . Il nostro gruppo è favorevole all'approvazione dell'emendamento; insiste solo perchè il fatto non costituisca un precedente.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Sarei d'avviso che la discussione dell'articolo 27 venisse rinviata alla prossima seduta, onde poter trovare una più adeguata formulazione dell'articolo stesso.

P R E S I D E N T E . La Commissione è dell'avviso di rinviare la discussione dell'articolo 37?

R O F F I . Solo agli effetti di una migliore elaborazione tecnica.

P I A S E N T I , *relatore.* Dichiaro di rimettermi alla decisione della Commissione.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Ritengo che potremmo rinviare l'approvazione dell'articolo e del relativo emendamento, tenuto conto dell'unanime orientamento della Commissione.

R O F F I . Non sono d'accordo sulla opportunità di rinviare l'approvazione dell'emendamento. Insisto perchè venga messo subito ai voti, per affermare il principio in esso contenuto, salvo a procedere ad una migliore formulazione, in sede di coordinamento, a norma dell'articolo 74 del Regolamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento, di cui do nuovamente lettura, tendente ad aggiungere all'articolo 37 il seguente comma:

« I maggiori e i tenenti colonnelli che, alla data nella quale, ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1479, fu indetto il concorso per l'ammissione al servizio tecnico chimico-fisico, erano frequentatori del corso biennale di specializzazione nucleare e che pertanto non possedevano ancora il requisito base richiesto e che successivamente hanno perfezionato la loro posizione con il superamento del predetto corso, possono transitare, a domanda, nel servizio tecnico chimico fisico, conservando per intero l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 37 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Resta inteso che prima della votazione finale del disegno di legge, la Commissione, ove lo riterrà opportuno, potrà procedere, in sede di coordinamento, ad una migliore formulazione dell'emendamento, a norma dell'articolo 74 del Regolamento.

Art. 38.

I tenenti che al termine della scuola di applicazione debbono frequentare un corso universitario sono tenuti ad acquisire il diploma di laurea, per essi previsto, entro i limiti di tempo stabiliti dal regolamento interno della scuola predetta.

Il Ministro della difesa può concedere, su proposta del comandante della scuola di applicazione, un prolungamento dei termini di tempo non superiore ad un anno accademico. Il prolungamento, non dovuto ad infermità proveniente da causa di servizio, dà luogo ad una corrispondente detrazione di anzianità nel grado di tenente.

(*È approvato*).

Art. 39.

In deroga a quanto disposto alla lettera *c*) dell'articolo 7, il requisito del possesso di licenza di istituto medio di secondo grado per la partecipazione dei sergenti maggiori in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ai concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale unico delle armi stesse, non è richiesto per i concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 40.

Per quanto non contemplato dalla presente legge, per il reclutamento degli ufficiali del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito.

Fino a quando non saranno emanate le norme previste dal secondo comma dell'articolo 2 della presente legge, per l'espletamento dei concorsi e lo svolgimento dei corsi si osservano le modalità prescritte dalle disposizioni in vigore.

Sono abrogati il testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, e tutte le disposizioni in contrasto con quelle contenute nella presente legge o, comunque, con essa incompatibili.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame dell'allegata tabella, di cui do lettura:

TABELLA

1. — *Durata dei corsi previsti dagli articoli 6, 9, 11, 13 per gli ufficiali in servizio permanente*

Articoli della legge	TITOLO DEL CORSO	Durata
6-9-11	Corso per allievi dell'Accademia militare	2 anni
9	Corso applicativo per ufficiali inferiori di complemento dell'Arma dei carabinieri da transitare in servizio permanente a seguito di concorso	1 anno
9	Corso per marescialli dell'Arma dei carabinieri da transitare nella categoria degli ufficiali	1 anno
6	Corso applicativo per ufficiali nominati tenenti in servizio permanente	Non inferiore a 6 mesi
13	Corso applicativo per ufficiali nominati tenenti in servizio permanente nei servizi sanitario, di commissariato e veterinario	Non inferiore a 6 mesi

2. — *Durata dei corsi previsti dagli articoli 21, 26, 27 per gli allievi ufficiali di complemento*

Articoli della legge	TITOLO DEL CORSO	Durata
21	Corso per allievi ufficiali di complemento delle armi e dei servizi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione	Non inferiore a 4 mesi
26	Corso per allievi ufficiali di complemento medici, farmacisti, commissari e veterinari	Non inferiore a 2 mesi
26	Esperimento per allievi ufficiali di complemento dei servizi sanitario e veterinario, provenienti dai sottufficiali e militari in congedo	Non inferiore a 2 mesi
27	Corso per allievi ufficiali di complemento dei servizi tecnici	Non inferiore a 2 mesi

(*È approvata*).

Onorevoli colleghi, poichè la Commissione nella sua sovranità ha ritenuto di rimandare la decisione sugli articoli 1 e 26, la discussione ulteriore del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Poichè mi sembra di ravvisare una unanimità di consensi sul disegno di legge in esame, proporrei di prospettare al Presidente del Senato l'opportunità che il disegno di legge sia trasferito dalla sede redigente alla deliberante.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè non sono state sollevate obbiezioni, chiederò alla Presidenza del Senato il passaggio del disegno di legge n. 682 alla sede deliberante.

La seduta termina alle ore 12,20.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari